

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **128/1990** (ECLI:IT:COST:1990:128)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **21/02/1990**; Decisione del **07/03/1990**

Deposito del **16/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **21/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16108**

Atti decisi:

N. 128

SENTENZA 7-16 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 stesso codice e 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Comei - Compagnia Mercantile Internazionale e la Soc. Coop. a.r.l. Cattolica di assicurazioni, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla s.p.a. Comei, Compagnia Mercantile Internazionale, contro la Società Cattolica di Assicurazione per sentire dichiarare l'insussistenza nei propri confronti del diritto di tale società di ripetere l'importo di diritti doganali relativi a merce presentata per conto di essa Comei alla Dogana dalla Tekna Spedizioni s.p.a., per il pagamento dei quali quest'ultima aveva stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni una polizza fideiussoria ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 maggio 1989, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale degli (recte: dell') art. 1936 cod.civ. in relazione agli artt. 1951 cod.civ., 38 e 56 legge doganale secondo la costante interpretazione ad essi data dalla Corte di cassazione con riferimento alle fideiussioni doganali, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione".

Ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate interpretate nel senso che "l'unicità dell'obbligazione garantita consente al fideiussore che l'abbia adempiuta, di rivolgersi indifferentemente a uno qualunque dei coobbligati solidali, indipendentemente dalla conoscenza che egli abbia della prestata fideiussione e anche se essa sia stata prestata in forza di un contratto stipulato con uno solo dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo" - determinano "una ingiustificata disparità di trattamento tra obbligato singolare e obbligato solidale, nonché tra obbligati solidali: e ciò perché, mentre nel caso di unico obbligato principale, questi non può subire pregiudizi della fideiussione anche se la ignora", dovendo in ogni caso, il fideiussore avvertirlo prima di pagare, in modo che egli possa tutelarsi (art. 1952 cod.civ.), invece nel caso di coobbligati solidali, come quello di specie, quando il contratto di fideiussione sia stato stipulato da uno solo di essi "il condebitore estraneo al contratto, ignaro della prestata fideiussione, non ha diritto di essere avvertito dal fideiussore prima di pagare, in quanto egli nel contratto non è considerato debitore principale". Il condebitore ignaro si trova così esposto "all'ingiusta conseguenza di dover subire l'efficacia di un contratto stipulato da altri in suo danno", e quindi al rischio di dover pagare due volte (come accadrebbe nella specie) il medesimo debito".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

L'inammissibilità è dedotta sul riflesso che il giudice a quo non avrebbe precisato alcune circostanze di fatto inerenti al giudizio di rilevanza della questione.

Nel merito l'Avvocatura nega la pretesa disparità di trattamento rilevando che "sia nel caso di debitore principale singolo (art. 1950 cod.civ.), sia nel caso di più debitori principali obbligati tra di loro in solido (art. 1951), la legge assicura al fideiussore il diritto di regresso, anche ove il debitore principale o i debitori principali non siano consapevoli della prestata fideiussione".

Si fa osservare inoltre che il proprietario- importatore, il quale si avvale di uno spedizioniere per il compimento delle operazioni doganali, deve sapere che tali operazioni sono compiute normalmente con facoltà di pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali, la cui concessione è subordinata alla prestazione di una congrua cauzione, di solito adempiuta sotto forma di cauzione fideiussoria. È quindi difficile immaginare che egli possa non essere a conoscenza della fideiussione stipulata dallo spedizioniere.

Infine l'Avvocatura rileva che il versamento a mani dello spedizioniere, da parte del proprietario-importatore, della somma occorrente per pagare i diritti doganali non equivale a pagamento del debito verso la dogana, sicché non si può dire che l'azione del fideiussore, in via di regresso o di surroga, costringe il proprietario a pagare due volte il medesimo debito.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Milano mette in dubbio la legittimità costituzionale degli artt. 1936 e 1951 cod.civ., con riferimento agli artt. 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), in quanto interpretati dalla giurisprudenza costante della Cassazione nel senso che, ove lo spedizioniere doganale compia le operazioni di sdoganamento, per conto dell'importatore-proprietario, in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali garantito da una polizza fideiussoria, la società assicuratrice ha diritto di ripetere ciò che ha pagato dal proprietario delle merci, sebbene questi non fosse consapevole della prestata fideiussione e non fosse stato avvertito della richiesta di pagamento rivolta dall'amministrazione doganale al fideiussore. Alla stregua di tale interpretazione, le norme denunciate assumerebbero, ad avviso del giudice a quo, profili contrastanti col principio di eguaglianza e col diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.).

2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità opposte dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il giudice remittente non avrebbe precisato alcune circostanze importanti per la valutazione di rilevanza della questione. Si obietta anzitutto che l'ordinanza di rimessione non chiarisce se nel contratto di fideiussione stipulato dallo spedizioniere sia fatta espressa menzione del proprietario delle merci importate. Ma che tale menzione debba essere inserita nella polizza risulta dall'art. 13, par. 2 delle Istruzioni diramate dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 253 del 24 marzo 1970, per l'applicazione del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, dove si dispone che "nei casi in cui il conto di debito è intestato all'intermediario (casa di spedizioni, impresa di trasporto), l'impegno del garante deve essere riferito ai diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla Ditta stipulante e ammesse al beneficio del pagamento periodico e/o differito di cui agli artt. 78, 79 e 80 del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43".

Altri due rilievi non sono pertinenti. Dall'ordinanza risulta che l'importatore ha adempiuto tempestivamente l'obbligazione di anticipare allo spedizioniere le somme necessarie per il pagamento dei diritti doganali, ma la stessa Avvocatura osserva più avanti che tale circostanza, in quanto non comporta per se sola liberazione dell'importatore dal debito verso la dogana, è irrilevante nei rapporti tra importatore e fideiussore, ai quali inerisce la sollevata questione di costituzionalità. Risulta altresì che l'intervento solutorio della società assicuratrice è stato originato dal fatto che lo spedizioniere non ha provveduto a versare alla dogana le somme anticipate dall'importatore per il pagamento dei diritti doganali.

3. - La questione non è fondata.

Occorre premettere: a) ai sensi degli artt. 38 e 56, secondo comma, della legge doganale obbligato al pagamento dell'imposta doganale è in ogni caso il proprietario delle merci importate; b) lo spedizioniere, presentatore della merce in dogana in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati (annotati in un "conto di debito" a lui intestato), assume responsabilità solidale, e tale responsabilità è stata nella specie esplicitamente riconosciuta dallo spedizioniere Tekna nelle dichiarazioni di importazione presentate in data 29 settembre 1986 e 7 ottobre 1986 per conto dell'importatrice Comei (c.d. bolle doganali, richiamate nell'ordinanza di rimessione); c) nella polizza fideiussoria per il cauzionamento dei diritti doganali, stipulata in data 7 marzo 1986 dallo spedizioniere con la società assicuratrice,

la garanzia è riferita sia al "pagamento dei diritti doganali, delle spese e delle ammende che fossero dovute dalla Ditta Tekna Spedizioni s.p.a.", sia al "pagamento dei diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla Ditta stipulante".

Ne consegue, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Cassazione, l'applicabilità dell'art. 1951 cod.civ., a mente del quale, nel caso di coobbligati solidali, "il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato". Non importa che uno dei coobbligati (il proprietario delle merci) non fosse consapevole della fideiussione stipulata dall'altro, la fideiussione essendo efficace anche se il debitore garantito non ne ha conoscenza (artt. 1936 e 1950, primo comma, cod.civ.). Nemmeno importa che nella polizza fideiussoria - stipulata dallo spedizioniere per essere ammesso a compiere le operazioni doganali con pagamento periodico e/o differito dei relativi diritti - non siano indicati i nomi degli importatori futuri committenti, ben potendo la fideiussione essere prestata anche per un'obbligazione futura (art. 1938 cod. civ.), in ordine alla quale la persona del debitore non sia determinata, ma determinabile.

Ciò posto, il Tribunale di Milano ritiene che nel caso in esame le norme denunciate del codice civile producano una ingiustificata disparità di trattamento tra debitore principale singolo e condebitore solidale, e inversamente, tra coobbligati solidali, una altrettanto ingiustificata uniformità di trattamento di situazioni "ontologicamente e giuridicamente molto diverse", pur suscettibili, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ., di diversa regolamentazione.

4. - Sotto entrambi i profili la violazione dell'art. 3 Cost. deriverebbe da ciò, che - a differenza del debitore principale singolo, da un lato, e del coobbligato solidale (spedizioniere) che ha stipulato la polizza fideiussoria dall'altro - "il condebitore estraneo al contratto, ignaro della prestata fideiussione (proprietario delle merci) non ha diritto di essere avvertito dal fideiussore prima di pagare in quanto egli nel contratto non è considerato debitore principale".

Non si comprende come la supposta esclusione dell'obbligo di avviso (art. 1952, secondo comma, cod. civ.) nei confronti del proprietario possa essere imputata all'art. 1936 cod. civ. Che la fideiussione sia efficace anche se uno dei condebitori garantiti non ne è a conoscenza, non significa che verso questo coobbligato il fideiussore non abbia il dovere di dare avviso prima del pagamento. Del resto, è prassi generalizzata e notoria degli spedizionieri professionali l'effettuazione delle operazioni di sdoganamento in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati, ed è altrettanto noto che a tale beneficio non si può essere ammessi se non previa prestazione di una congrua cauzione, generalmente sostituita da una polizza fideiussoria. Perciò non è facilmente credibile che l'importatore, quando dà mandato a uno spedizioniere per lo sdoganamento delle merci, sia all'oscuro della prestata fideiussione.

Nemmeno l'art. 1951 cod.civ. può essere censurato. O si ritiene, come si legge nell'ordinanza di rimessione, che "nei contratti di fideiussione doganale è considerato debitore principale (soltanto) il soggetto che stipula il contratto e paga il premio", ossia lo spedizioniere, e allora l'art. 1951 non è applicabile, mancando il presupposto che il fideiussore abbia garantito per tutti i debitori obbligati in solido; oppure si ritiene che la fideiussione riguardi entrambi, spedizioniere e proprietario, come debitori principali, e allora l'obbligo di avviso di cui all'art. 1952, secondo comma, vale nei confronti di tutti e due.

Contrariamente all'opinione del giudice a quo, è esatta la seconda alternativa. La condizione generale di polizza (a stampa), secondo cui la ditta che stipula il contratto di fideiussione e paga il premio è considerata "obbligata principale verso l'amministrazione doganale", è modificata e integrata dalla clausola (dattiloscritta) aggiunta in conformità delle condizioni richieste dall'Amministrazione doganale, a tenore della quale la garanzia viene riferita anche al pagamento dei diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci. In virtù di tale clausola non solo lo spedizioniere stipulante, ma anche il proprietario delle merci estraneo

al contratto è considerato nella polizza obbligato principale.

Né si può pensare che verso quest'ultimo l'obbligo di avviso sia impedito dal fatto che egli non è individuato nella polizza. Il nome del proprietario viene necessariamente a conoscenza del fideiussore nel momento in cui l'amministrazione doganale gli chiede il pagamento, atteso che per determinare la somma dovuta occorre fare riferimento alle bolle di presentazione della merce intestate all'importatore, delle quali l'"esemplare per l'importatore" è rilasciato allo spedizioniere in qualità di suo rappresentante.

5. - Acclarato che entrambi i coobbligati solidali al pagamento dei diritti doganali, sia lo spedizioniere sia l'importatore-proprietario delle merci, hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, cade anche la censura delle norme denunciate riferita all'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.